

GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

Questo giorno martedì 31 **del mese di** marzo
dell' anno 2015 **si è riunita nella residenza di** via Aldo Moro, 52 BOLOGNA
la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1) Bonaccini Stefano	Presidente
2) Gualmini Elisabetta	Vicepresidente
3) Bianchi Patrizio	Assessore
4) Caselli Simona	Assessore
5) Corsini Andrea	Assessore
6) Costi Palma	Assessore
7) Donini Raffaele	Assessore
8) Gazzolo Paola	Assessore

Funge da Segretario l'Assessore Costi Palma

Oggetto: RECEPIMENTO DELL'ACCORDO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1 COMMA 4-BIS) DELLA LEGGE 3 AGOSTO 2007, N. 120 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI, TRA IL GOVERNO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO, CONCERNENTE I CRITERI PER LA VERIFICA DEL PROGRAMMA SPERIMENTALE PER LO SVOLGIMENTO DELLA ATTIVITÀ LIBERO-PROFESSIONALE INTRAMURARIA, PRESSO GLI STUDI PROFESSIONALI COLLEGATI IN RETE - REP. ATTI N.19/CSR DEL 19 FEBBRAIO 2015 -.

Cod.documento GPG/2015/327

Num. Reg. Proposta: GPG/2015/327

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

la legge 3 agosto 2007, n.120, "Disposizioni in materia di attività libero-professionale intramuraria ed altre norme in materia sanitaria" come modificata dall'art. 2 del D.L. 13 settembre 2012 n.158 convertito con modificazioni dalla L. 8 novembre 2012 n. 189;

la legge regionale 23 dicembre 2004, n.29 "Norme generali sull'organizzazione ed il funzionamento del servizio sanitario regionale" e, in particolare, l'art 8, comma 5, che prevede: "la Regione stabilisce le disposizioni sull'esercizio della libera professione intra ed extramuraria della dirigenza sanitaria, curando di prevenire l'instaurarsi di condizioni di conflitto di interessi fra attività istituzionale ed attività libero professionale e di garantire il superamento delle liste di attesa ed il miglioramento della qualità delle prestazioni e dei servizi nonché della efficienza generale del servizio. La Regione disciplina inoltre [...] l'utilizzo del proprio studio professionale da parte dei dirigenti sanitari con rapporto esclusivo nello svolgimento dell'attività libero-professionale intramuraria in regime ambulatoriale";

l'Accordo ai sensi dell'articolo 1 comma 4-bis) della legge 3 agosto 2007, n. 120 e successive modifiche ed integrazioni, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, concernente i criteri per la verifica del programma sperimentale per lo svolgimento della attività libero-professionale intramuraria, presso gli studi professionali collegati in rete - rep. atti n.19/CSR del 19 febbraio 2015-;

la propria deliberazione n. 1131 del 2 agosto 2013 recante "Linee guida regionali attuative dell'art. 1, comma 4, della L. 120/2007 'Disposizioni in materia di attività libero professionale intramuraria e altre norme in materia sanitaria', come modificato dal D.L. n. 158 del 13/9/2012".

Richiamati, in particolare:

l'art.1, commi 4, 4 bis e 7 della citata legge 3 agosto 2007, n.120, che prevedono, tra l'altro, che:

- le regioni e le province autonome nelle quali siano presenti aziende sanitarie nelle quali risultino non disponibili gli spazi per l'esercizio dell'attività libero professionale, possono autorizzare, limitatamente alle medesime aziende sanitarie, l'adozione di un programma sperimentale che preveda lo svolgimento delle stesse attività, in via residuale, presso gli studi privati dei professionisti collegati in rete, previa sottoscrizione di una convenzione annuale rinnovabile tra il professionista interessato e l'azienda sanitaria di appartenenza, sulla base di uno schema tipo approvato con accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

- le medesime Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano verificano il programma sperimentale per lo svolgimento della attività libero professionale intramuraria, presso gli studi professionali collegati in rete mediante criteri fissati con accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;

- le regioni e le province autonome assicurano il rispetto delle previsioni di cui alla legge medesima anche mediante l'esercizio di poteri sostitutivi, la decurtazione della retribuzione di risultato pari ad almeno il 20 per cento ovvero la destituzione, nell'ipotesi di grave inadempienza, dei direttori generali delle aziende ed IRCCS;

Considerato

che, in conformità con il pieno riconoscimento costituzionale della competenza regionale in materia, in applicazione dei principi previsti dalla citata legge 120/2007, come modificata dal D.L. n.158/2012, e sulla base della ricognizione straordinaria degli spazi e dei volumi per l'attività libero professionale intramoenia effettuata presso le Aziende sanitarie, con la citata deliberazione n.1131/2013 si è ritenuto di dare compiuta attuazione alla normativa nazionale emanando proprie Linee Guida che disciplinano in modo stabile e definitivo le forme e le modalità di esercizio dell'attività libero professionale intramuraria nelle strutture del SSR, superando la necessità della sperimentazione prevista dal richiamato art.1, comma 4, della L. n.120/2007 e consentendo alle Aziende e all'IRCCS di esercitare, nell'ambito delle nuove regole, la propria autonomia e responsabilità sulle modalità organizzative dell'esercizio della libera professione intramoenia;

che il citato Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano - rep. atti n.19/CSR del 19 febbraio 2015 - ha inteso disciplinare i criteri di verifica del programma sperimentale di cui all'art. 1, comma 4 della L.120/2007, come strumento a disposizione delle Regioni per dare piena attuazione ai principi sanciti in materia;

Rilevata l'opportunità di recepire quanto disposto nell'Accordo - rep. atti n.19/CSR del 19 febbraio 2015 - stabilendo che le Aziende Sanitarie e l'IRCCS utilizzino i criteri previsti nell'allegato 1 dell'Accordo medesimo provvedendo a verificare, entro il 30/6/2015, che l'attività libero professionale intramoenia dei professionisti autorizzati all'utilizzo dello studio privato collegato in rete sia effettivamente svolta secondo le regole previste nella legge n.120/2007 e sue modifiche e integrazioni revocando, di conseguenza, la relativa autorizzazione all'esito dell'eventuale verifica negativa;

Dato atto che i criteri previsti nell'Accordo medesimo e le verifiche conseguenti si pongono in linea con le Linee Guida Regionali adottate con la citata deliberazione n. 1131 del 2 agosto 2013;

Ritenuto di fare salve le ulteriori regole regionali in materia previste con la propria deliberazione n. 1131 del 2 agosto 2013, con riserva di procedere ad ulteriori verifiche in relazione all'attuazione delle stesse, con particolare riferimento alle Aziende Sanitarie e IRCCS direttamente interessati;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n.2416/2008 avente ad oggetto "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007";

Vista la deliberazione della Giunta regionale n.193/2015;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore alle Politiche per la salute;

A voti unanimi e palesi

DELIBERA

1. di recepire l'Accordo ai sensi dell'articolo 1 comma 4-bis) della legge 3 agosto 2007, n. 120 e successive modifiche ed integrazioni, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, concernente i criteri per

la verifica del programma sperimentale per lo svolgimento della attività libero-professionale intramuraria, presso gli studi professionali collegati in rete - rep. atti n.19/CSR del 19 febbraio 2015 - allegato e parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di stabilire che le Aziende Sanitarie e l'IRCCS, utilizzando i criteri stabiliti nell'allegato 1 dell'Accordo - rep. atti n.19/CSR del 19 febbraio 2015 -, provvedano entro il 30/6/2015 a verificare che l'attività libero professionale intramoenia dei professionisti autorizzati all'utilizzo dello studio privato collegato in rete sia effettivamente svolta secondo le regole previste nella legge n.120/2007 e sue modifiche e integrazioni;
3. di prevedere che in caso di verifica negativa, l'Azienda o l'IRCCS, dopo aver assegnato al professionista un termine perentorio entro cui adeguarsi a quanto previsto dalla normativa citata, provvedano a revocare nei confronti del professionista inadempiente l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività libero professionale presso lo studio privato;
4. di stabilire che le Aziende Sanitarie e l'IRCCS provvedano alla trasmissione degli esiti delle verifiche svolte alla Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali;
5. di fare salve le ulteriori regole regionali in materia previste con la propria deliberazione n. 1131 del 2 agosto 2013, riservandosi di procedere ad ulteriori verifiche in relazione alla loro attuazione, dando mandato a tal proposito alla Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali;
6. di trasmettere il presente provvedimento all'Osservatorio Nazionale per l'attività libero-professionale, all'AGENAS (Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali), alle Aziende sanitarie e all'IRCCS del SSR, alle Organizzazioni Sindacali della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria;
7. di pubblicare integralmente il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna e sul portale regionale SALUTER;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

Accordo, ai sensi dell'articolo 1, comma 4 bis) della legge 3 agosto 2007, n. 120 e successive modifiche ed integrazioni, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, concernente i criteri per la verifica del programma sperimentale per lo svolgimento della attività libero - professionale intramuraria, presso gli studi professionali collegati in rete.

Rep. Atti n. 19/esr del 19 febbraio 2015

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE
PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nell'odierna seduta del 19 febbraio 2015:

VISTA la legge 3 agosto 2007, n. 120 e successive modifiche ed integrazioni, che reca disposizioni in materia di attività libero-professionale ed altre norme in materia sanitaria;

VISTO, in particolare, l'articolo 1, comma 4, che prevede tra l'altro che :

- le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adottano provvedimenti tesi a garantire che le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, le aziende ospedaliere universitarie, i policlinici universitari a gestione diretta e gli IRCCS di diritto pubblico, provvedano, entro il 31 dicembre 2012, ad una ricognizione straordinaria degli spazi disponibili e che si renderanno disponibili in conseguenza dell'applicazione delle misure previste dall'art. 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e successive modificazioni, per l'esercizio dell'attività libero professionale, comprensiva di una valutazione dettagliata dei volumi delle prestazioni rese nell'ultimo biennio, in tale tipo di attività presso le strutture interne, le strutture esterne e gli studi professionali;
- sulla base della ricognizione, le Regioni e le Province autonome possono autorizzare l'azienda sanitaria, ove ne sia adeguatamente dimostrata la necessità e nel limite delle risorse disponibili, ad acquisire, tramite l'acquisto o la locazione presso strutture sanitarie autorizzate non accreditate, nonché tramite la stipula di convenzioni con altri soggetti pubblici, spazi ambulatoriali esterni, aziendali e pluridisciplinari, per l'esercizio di attività sia istituzionali sia in regime di libera professione intramuraria ordinaria, i quali corrispondano ai criteri di congruità e idoneità per l'esercizio delle attività medesime, previo parere da parte del collegio di direzione di cui all'art. 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni;
- le Regioni e le Province autonome nelle quali siano presenti aziende sanitarie nelle quali risultino non disponibili gli spazi per l'esercizio dell'attività libero professionale, possono autorizzare, limitatamente alle medesime aziende sanitarie, l'adozione di un programma sperimentale che preveda lo svolgimento delle stesse attività, in via residuale, presso gli studi privati dei professionisti collegati in rete, ai sensi di quanto previsto dalla lettera a-bis)





Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

del presente comma, previa sottoscrizione di una convenzione annuale rinnovabile tra il professionista interessato e l'azienda sanitaria di appartenenza, sulla base di uno schema tipo approvato con accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Le autorizzazioni di cui al comma 3 dell'art. 22-bis del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, cessano al 31 dicembre 2012.

- le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano garantiscono, anche attraverso proprie linee guida, che le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, le aziende ospedaliere universitarie, i policlinici universitari a gestione diretta e gli IRCCS di diritto pubblico gestiscano, con integrale responsabilità propria, l'attività libero-professionale intramuraria, al fine di assicurarne il corretto esercizio;

VISTO l' articolo 1, comma 4-bis, che prevede, tra l'altro, che le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano verificano il programma sperimentale per lo svolgimento della attività libero professionale intramuraria, presso gli studi professionali collegati in rete di cui al comma 4 del medesimo articolo, entro il 28 febbraio 2015, mediante criteri fissati con accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;

VISTO, altresì, l'articolo 1, comma 7, che stabilisce, tra l'altro, che le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano assicurano il rispetto delle previsioni normative di cui alla citata legge 120 del 2007 e successive modifiche ed integrazioni sull'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria, anche mediante l'esercizio di poteri sostitutivi;

VISTA la nota in data 13 gennaio 2015, diramata in data 23 gennaio 2015, con la quale il Ministro della salute ha inviato il provvedimento indicato in oggetto al fine del perfezionamento del prescritto accordo;

VISTA la nota, pervenuta in data 4 febbraio 2015 e diramata in data 9 febbraio 2015, con la quale il Direttore generale alla sanità e alle politiche sociali della Regione Emilia – Romagna, nel far presente che la medesima Regione ha emanato, mediante Deliberazione di Giunta regionale del 2 agosto 2013, proprie linee guida al fine di disciplinare l'attività libero professionale intramuraria nelle strutture del Servizio sanitario regionale, ha formulato una proposta emendativa alla proposta di accordo in parola;

RILEVATO che, nel corso della riunione tecnica svoltasi in data 12 febbraio 2015, i rappresentanti del Ministero della salute e delle Regioni e Province autonome hanno concordato talune modifiche allo schema di accordo di cui trattasi;

VISTA la nota in data 16 febbraio 2015, diramata in pari data con richiesta di assenso tecnico, con la quale il Ministero della salute ha trasmesso la versione definitiva del provvedimento in parola, che recepisce gli emendamenti concordati nel corso della predetta riunione tecnica;

ACQUISITO, nel corso dell' odierna seduta di questa Conferenza, l'assenso del Governo, delle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano;





Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

SANCISCE ACCORDO

tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nei termini sotto indicati:

RITENUTO di dover disciplinare i criteri per la verifica del programma sperimentale di cui sopra, quale strumento a disposizione delle Regioni per dare piena attuazione ai principi sanciti in materia;

SI CONVIENE

Art. 1

1. Le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano verificano il programma sperimentale autorizzato in via residuale per lo svolgimento della attività libero professionale intramuraria, presso gli studi professionali collegati in rete ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge 3 agosto 2007, n. 120 s.m.i. *"Disposizioni in materia di attività libero-professionale intramuraria e altre norme in materia sanitaria"*, entro il 28 febbraio 2015, con i criteri di cui all' Allegato 1 che è parte integrante del presente Accordo.
2. In caso di verifica positiva, la Regione o la Provincia autonoma, ponendo contestualmente termine al programma sperimentale di cui al comma 1, può consentire in via permanente ed ordinaria, limitatamente allo specifico ente o azienda del Servizio sanitario regionale ove si è svolto il programma sperimentale, lo svolgimento della attività libero professionale intramuraria presso gli studi professionali collegati in rete.
3. Qualora nel corso della verifica emerga che al programma sperimentale non è stata data completa attuazione per inadempienza da parte dell'ente o azienda del Servizio sanitario regionale, in ordine alle modalità tecniche di collegamento in rete di cui al punto 2 dell'allegato 1 al decreto del Ministro della salute 21 febbraio 2013 *"Modalità tecniche per la realizzazione della infrastruttura di rete per il supporto all'organizzazione dell'attività libero professionale intramuraria, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera a-bis) della legge 3 agosto 2007, n. 120, e successive modificazioni"*, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.60 del 12 marzo 2013, provvede la Regione o Provincia autonoma interessata. La Regione o Provincia autonoma procede alla verifica del programma sperimentale entro un anno dall'adozione dei provvedimenti necessari per superare l'inadempienza dell'azienda.
4. L'attività autorizzata cessa all'esito della verifica negativa.

Allegato 1

Le Regioni e le Province autonome verificano il programma sperimentale di cui al comma 4, art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 120 s.m.i. *"Disposizioni in materia di attività libero-professionale intramuraria e altre norme in materia sanitaria"* mediante i seguenti criteri:





Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

1. Verifica dell'avvenuta sottoscrizione della convenzione annuale tra il professionista interessato e l'azienda sanitaria di appartenenza, secondo lo schema tipo approvato con accordo rep Atti/CSR 60 del 13 marzo 2013 sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
2. verifica dell'avvenuta attivazione dell'infrastruttura di rete per il collegamento in voce o in dati, in condizioni di sicurezza, tra l'ente o l'azienda e lo studio del professionista con le modalità tecniche di realizzazione individuate dal Decreto del Ministro della salute 21 febbraio 2013 "Modalità tecniche per la realizzazione della infrastruttura di rete per il supporto all'organizzazione dell'attività libero professionale intramuraria, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera a-bis) della legge 3 agosto 2007, n. 120 e successive modifiche ed integrazioni";
3. verifica che il servizio di prenotazione sia effettuato esclusivamente mediante l'infrastruttura di rete e che, attraverso la medesima siano stati inseriti e comunicati in tempo reale alla azienda sanitaria competente i dati di cui all'art. 1, comma 4, lettera a-bis), secondo periodo della legge 3 agosto 2007, n. 120 e successive modifiche ed integrazioni;
4. verifica che siano state adottate dall'azienda le misure per le emergenze assistenziali o per il malfunzionamento del sistema, definite dalla Regione ai sensi del citato art. 1, comma 4, lettera a-bis), fermo restando il rispetto delle disposizioni in materia di tracciabilità delle prestazioni e dei relativi pagamenti;
5. verifica che i sistemi e i moduli organizzativi e tecnologici adottati, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, consentono il controllo dei volumi delle prestazioni libero-professionali, e accertamento che gli stessi, globalmente considerati, non abbiano superato quelli eseguiti nell'orario di lavoro;
6. verifica che la strumentazione adottata assicuri la tracciabilità della corresponsione di qualsiasi importo per il pagamento di prestazioni direttamente all'ente o azienda del Servizio sanitario nazionale e che sia stata acquisita con oneri a carico del professionista titolare dello studio;
7. verifica che siano definiti, d'intesa con i dirigenti interessati, previo accordo in sede di contrattazione integrativa aziendale, gli importi da corrispondere a cura dell'assistito, ai sensi di quanto previsto dall'art.1 comma 4 lettera c) della legge 120/2007 e s.m.i. ;
8. verifica che negli studi professionali collegati in rete, accanto a professionisti dipendenti in regime di esclusività o convenzionati del Servizio sanitario nazionale, non operino anche professionisti non dipendenti o non convenzionati del Servizio sanitario nazionale ovvero dipendenti non in regime di esclusività, salvo che sia stata concessa dall'azienda o dall'ente deroga nel rispetto delle disposizioni adottate dalla Regioni ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera f) della legge 120/2007 e s.m.i.

IL SEGRETARIO
Antonio Narddeo



IL PRESIDENTE
Gianclaudio Bressa

Gianclaudio Bressa

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Kyriakoula Petropulacos, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE SANITA' E POLITICHE SOCIALI esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta GPG/2015/327

data 16/03/2015

IN FEDE

Kyriakoula Petropulacos

omissis

L'assessore Segretario: Costi Palma

Il Responsabile del Servizio

Affari della Presidenza